

STATUTO

Articolo 1 Denominazione, sede, durata - E' costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione Culturale denominata:

"D.E.S. - Associazione Nazionale Danza Educazione Scuola".

L'Associazione ha sede in Bologna, Via Barberia n. 4, presso l'Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Musica e Spettacolo.

La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 2 - L'Associazione in tutta la sua articolazione non persegue fini di lucro nello svolgimento della sua attività e tutte le sue risorse sono destinate al conseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 3 Scopo - L'Associazione ha per scopo: promuovere la conoscenza, la ricerca, la diffusione della danza e della sua funzione educativa all'interno della scuola italiana e più in generale in ambito formativo e culturale.

L'Associazione si propone a tal fine di promuovere l'inserimento della danza nel percorso scolastico come strumento formativo ed educativo della persona nell'ambito dell'educazione ai linguaggi espressivi e alle arti, ricercando ed instaurando rapporti costruttivi con i competenti Ministeri.

L'Associazione intende altresì organizzare attività di formazione e aggiornamento metodologico e didattico, promuovere e organizzare incontri, dibattiti, conferenze, congressi, corsi, dimostrazioni, laboratori e iniziative culturali, curare la produzione, la pubblicazione e la diffusione di materiali scientifici e didattici.

L'Associazione può intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta di volta in volta idonea al raggiungimento dello scopo sociale, collaborando con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati italiani ed esteri.

Articolo 4 Patrimonio - Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annue;
- b) dai contributi straordinari dei soci per il sostentamento delle iniziative;
- c) da eventuali erogazioni e liberalità effettuati da privati o enti;
- d) dai beni mobili e immobili a qualunque titolo acquisiti;
- e) da ogni altro provento che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 5 Esercizio sociale - L'esercizio sociale e finanziario ha durata annuale e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 6 Degli associati - Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che si riconoscono negli scopi, nei progetti e nell'attività dell'Associazione.

I soci si distinguono in "ordinari" ed "onorari".

Sono soci ordinari coloro che si dichiarano disponibili a partecipare attivamente con la propria opera all'attività dell'Associazione e che intendono seguire la vita dell'Associazione ed usufruire delle sue attività.

I nuovi soci sono ammessi previa presentazione di una richiesta scritta di adesione indirizzata al Presidente che provvede al rilascio della tessera associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono tenuti:

- ad osservare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- al pagamento di una quota associativa annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche nominate dall'Assemblea che, per particolari meriti artistici, scientifici, culturali, abbiano contribuito o possano contribuire a diffondere i principi e le finalità dell'Associazione.

I soci onorari non versano la quota associativa annuale.

La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni, morosità e per indegnità.

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi versati e non possono chiedere indennizzi o attribuzione di beni sociali.

La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, mentre l'indegnità verrà deliberata dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Tutti i soci hanno diritto di partecipazione all'Assemblea e il diritto ad un solo voto, qualunque sia il versamento Effettuato, salvo quanto previsto dall'art. 10.

Articolo 8 Organi Sociali - Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

Articolo 9 Assemblea dei Soci - L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, ordinari ed onorari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto; essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria ogni qual volta sia necessario su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci in regola con le quote associative. Spetterà al Consiglio Direttivo provvedere a comunicare, a tutti i soci, l'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario di Assemblea che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'Assemblea:

- delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- nomina il Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- delibera sulle modifiche del presente statuto;

delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione è validamente costituita se sono presenti almeno i due terzi dei soci, in prima convocazione e la maggioranza dei soci in seconda convocazione; essa delibera validamente, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Articolo 10 Intervento in Assemblea - Hanno diritto di intervento all'Assemblea e di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 11 Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri, tutti nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo esecutivo dell'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare:

- a) amministra l'Associazione;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) determina quote e contributi dei soci;
- d) redige i regolamenti e le norme che regolano la vita associativa;
- e) redige il bilancio consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente, ovvero tre Consiglieri ne facciano richiesta, e comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, per conseguire le finalità dell'Associazione si avvale del Comitato Scientifico quale organismo di orientamento e programmazione scientifica delle specifiche attività dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico è formato da studiosi, insegnanti e artisti, pedagogisti ed esperti nei vari settori della danza.

Il numero dei membri del Comitato Scientifico è illimitato e la loro nomina spetta al Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o del Consiglio Direttivo non meno di una volta all'anno.

Articolo 12 Presidente - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Propone la nomina dei membri del Comitato Scientifico.

Vigila sulla correttezza e l'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

In caso di inadempimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, scelto dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è membro del Comitato Scientifico.

Articolo 13 Collegio dei Revisori - Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Esso verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 14 Controversie - Ogni controversia insorta fra i soci, ovvero tra un socio e l'Associazione, è demandata ad un collegio arbitrale di tre membri, nominati, i primi dalle due parte in contesa ed il terzo dai primi due nominati.

Gli arbitri giudicano ex bono et aequo senza formalità di rito.

E' fatta salva la competenza dell'Autorità Giudiziaria in ordine alle controversie che per legge non possono essere deferite al collegio arbitrale.

Il Foro competente è quello di Bologna.

Articolo 15 Durata delle cariche - Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovate.

Articolo 16 Scioglimento - In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad un ente che persegua analoghe finalità o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 17 Rinvio - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute.